

VERBALE DI ASSEMBLEA

- - - -

REPUBBLICA ITALIANA

14 dicembre 2022

Il quattordici dicembre duemilaventidue in Borgomanero, nel mio studio in Via Monte Grappa n. 3, alle ore 17.20.

Ad istanza della signora:

EVERAARTS (cognome) TINEKE (nome), nata a Zwolle (Paesi Bassi) il 15 settembre 1959, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, cittadina italiana, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell':

"Associazione Genitori Bambini Down ODV" siglabile "AGBD ODV", con sede in Arona, Via Martiri della Libertà n. 36, Codice fiscale 90005680039, della cui identità personale e qualifica sopra specificata sono io notaio certa.

Io CRISTINA BERTONCELLI notaio alla residenza di BORGOMANERO iscritta presso il Collegio dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

dò atto dello svolgimento dell'Assemblea della predetta associazione, convocata mediante avviso scritto recapitato a ciascun socio via email e affisso nei locali della sede sociale, in Arona, Via Martiri della Libertà n. 36 in data 12 dicembre 2022 alle ore 23.45 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 17.00 presso il mio studio in Via Monte Grappa n. 3, a Borgomanero, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Presidente e Segretario dell'Assemblea
2. Modifiche dello Statuto Sociale in presenza del Notaio Cristina Bertoncelli al fine di svolgere gli adempimenti previsti dalla Legge 117/2017 per poter essere iscritto al RUNTS come ODV e la trascrizione al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte come segue:
 - a) art. 3 aggiunta comma f: realizzazione e gestione di Centri di servizi rivolti alla Comunità Territoriale per l'inclusione delle persone;
 - b) art. 4 comma 3: l'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) art. 4 comma 4: gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per l'attività di interesse generale e di quelle ad esse connesse;
 - d) art. 9 comma 7 in aggiunta: L'Assemblea può tenersi sia in presenza nel luogo stabilito nella Convocazione sia in remoto tramite audio-videoconferenza;
 - e) art. 12 comma 12 in aggiunta: il CD può tenersi sia in presenza nel luogo stabilito nella Convocazione sia in remo-

Registrato
a Novara
il 21 dicembre 2022
al n. 17425 Serie: 1T
con Euro Esente

to tramite audio-videoconferenza;

f) art. 12 comma 14 in aggiunta: dopo presenza effettiva "anche in audio-videoconferenza".

Assume la Presidenza l'istante signora Everaarts Tineke la quale, avendolo autonomamente verificato, dà atto della:

a) presenza di n. 11 (undici) soci in proprio e n. 14 (quattordici) per delega su numero 30 (trenta) soci aventi diritto al voto, i quali dichiarano di essere in regola con le quote associative dovute, con precisazione che l'indicazione dei nominativi degli associati presenti, in proprio e per delega, risulterà dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e che le deleghe saranno conservate dal Consiglio Direttivo agli atti dell'Associazione;

b) presenza dei membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori Corradi Ermanno, Ciapparelli Maria Cristina, Olivari Magda, assente giustificato il signor Rho Aldo, e, pertanto dichiara l'Assemblea regolarmente costituita, ai sensi di legge e di statuto, per deliberare sulle materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa tutti i presenti che il Legislatore ha riformato il Terzo Settore con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

Il Codice del Terzo Settore ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia sia civilistica che fiscale, prevedendo altresì il nuovo Registro unico del terzo settore (RUNTS).

A tale fine, il Presidente informa che si rende necessaria l'adozione di un testo di Statuto aggiornato alla nuova disciplina per gli Enti del Terzo Settore e procede ad illustrare brevemente il suo contenuto:

1) l'Associazione ha la seguente denominazione: "Associazione Genitori Bambini Down ODV" siglabile "AGBD ODV", con la precisazione che la denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) socio successivamente per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS (Registro nazione unico del terzo settore).

2) l'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c);

b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera e);

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

d. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e delle persone cui l'attività dell'ODV è dedicata (lettera p);

e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

f. realizzazione e gestione di centri di servizi rivolti alla comunità territoriale per l'inclusione delle persone.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

a. promuovere per le persone con Sindrome di Down (di seguito anche: sdD), e per le loro famiglie, un'esistenza il più possibile normale tramite attività di beneficenza e di assistenza sociale e socio sanitaria;

b. riunire i familiari e tutori di bambini, giovani e persone adulte con sdD per alleviarne l'onere psicologico ed indirizzare l'attività di recupero;

c. promuovere attività psicopedagogiche idonee a favorire l'inserimento delle persone con sdD, in ogni stadio del loro sviluppo, nel maggior numero possibile di inclusioni presenti nella società;

d. favorire l'informazione sulla natura della sdD mediante pubblicazioni e divulgazione, conferenze, interventi in dibattiti presso Enti e Organismi pubblici e privati, Enti locali e Organi della Scuola;

e. promuovere presso i competenti organi l'uso di tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione per agevolare le persone con sdD e diffondere la conoscenza fra genitori, familiari e tutori di persone con sdD;

f. stimolare i Pubblici Poteri all'ampliamento e al continuo miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi per le persone con Sindrome di Down e le loro famiglie;

g. tenere contatti con Associazioni, Centri e Istituzioni (Servizi sociali, Neuropsichiatria infantile, Scuole di ogni ordine e grado, Organizzazioni lavorative) che si occupano di persone con sindrome di Down per concordare con essi attività di stimolazione e rivendicazione nei confronti dei Pubblici Poteri e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per scambi reciproci di informazioni.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumenta-

li e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del Codice.

6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Il Presidente espone, altresì, all'Assemblea che per motivi funzionali e gestionali dell'Associazione si rende opportuno: = modificare il comma 3 dell'art. 4 dello statuto per prevedere che gli esercizi sociali dell'ODV hanno inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;

c) modificare il comma 4 dell'art. 4 dello statuto per prevedere che gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per l'attività di interesse generale e di quelle ad esse connesse;

d) modificare il comma 7 dell'art. 9 dello statuto sociale per prevedere che l'Assemblea possa tenersi sia in presenza nel luogo stabilito nella Convocazione sia in remoto tramite audio-videoconferenza;

e) modificare il comma 12 dell'art. 12 dello statuto sociale per prevedere che il Consiglio Direttivo possa tenersi sia in presenza nel luogo stabilito nella Convocazione sia in remoto tramite audio-videoconferenza;

f) modificare il comma 14 dell'art. 12 dello statuto sociale per prevedere che per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorre la presenza effettiva anche in audio-videoconferenza della maggioranza dei membri.

Il Presidente dichiara che nell'avviso di convocazione è stato erroneamente indicato alla lettera f), l'articolo 13 anziché l'articolo 12.

Il Presidente attesta infine che il patrimonio dell'associazione ammonta in oggi ad Euro 15.619,97 (quindicimilaseicentodiciannove virgola novantasette) come risulta dalla documentazione bancaria che si allega in copia al presente verbale sotto la lettera "B".

Con precisazione che rimangono fermi ed invariati la sede sociale e la durata dell'associazione.

L'Assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità, per espressa dichiarazione di voto:

DELIBERA di

1) Ampliare l'oggetto sociale come risulta dall'articolo 3 del nuovo statuto sociale:

"Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c);

b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera e);

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

d. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e delle persone cui l'attività dell'ODV è dedicata (lettera p);

e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

f. Realizzazione e gestione di centri di servizi rivolti alla comunità territoriale per l'inclusione delle persone.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

a. promuovere per le persone con Sindrome di Down (di seguito anche: sdD), e per le loro famiglie, un'esistenza il più possibile normale tramite attività di beneficenza e di assistenza sociale e socio sanitaria,

b. riunire i familiari e tutori di bambini, giovani e perso-

ne adulte con sdD per alleviarne l'onere psicologico ed indirizzare l'attività di recupero,

c. promuovere attività psicopedagogiche idonee a favorire l'inserimento delle persone con sdD, in ogni stadio del loro sviluppo, nel maggior numero possibile di inclusioni presenti nella società,

d. favorire l'informazione sulla natura della sdD mediante pubblicazioni e divulgazione, conferenze, interventi in dibattiti presso Enti e Organismi pubblici e privati, Enti locali e Organi della Scuola,

e. promuovere presso i competenti organi l'uso di tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione per agevolare le persone con sdD e diffondere la conoscenza fra genitori, familiari e tutori di persone con sdD,

f. stimolare i Pubblici Poteri all'ampliamento e al continuo miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi per le persone con Sindrome di Down e le loro famiglie,

g. tenere contatti con Associazioni, Centri e Istituzioni (Servizi sociali, Neuropsichiatria infantile, Scuole di ogni ordine e grado, Organizzazioni lavorative) che si occupano di persone con sindrome di Down per concordare con essi attività di stimolazione e rivendicazione nei confronti dei Pubblici Poteri e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per scambi reciproci di informazioni.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del Codice.

6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assi-

curare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

2) Modificare il comma 3 dell'art. 4 dello statuto per prevedere che gli esercizi sociali dell'ODV hanno inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno il comma 4 dell'art. 4 dello statuto per prevedere che gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per l'attività di interesse generale e di quelle ad esse connesse, come risulta all'articolo 4 del nuovo statuto sociale:

"Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'ODV,
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV,
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti,
- b. contributi pubblici e privati,
- c. donazioni e lasciti testamentari,
- d. partecipazioni a bandi di concorso,
- e. rendite patrimoniali e rimborsi derivati da convenzioni,
- f. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 codice),
- g. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.,
- h. attività "diverse" di cui all'art.6 del d.lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse connesse.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo."

4) Modificare il comma 7 dell'art. 9 dello statuto sociale per prevedere che l'Assemblea possa tenersi sia in presenza nel luogo stabilito nella Convocazione sia in remoto tramite audio-videoconferenza, come risulta dall'articolo 9 del nuovo statuto sociale:

"Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il C.D. ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.
7. L'Assemblea può tenersi sia in presenza, nel luogo stabilito nella convocazione, sia in remoto tramite audio-video conferenza.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci ed il C.D.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può esser ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per modifica dello Statuto oppure per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi."

5) Modificare i commi 12 e 14 dell'art. 12 dello statuto sociale per prevedere che il Consiglio Direttivo possa tenersi sia in presenza nel luogo stabilito nella Convocazione sia in remoto tramite audio-videoconferenza e che anche per la validità delle deliberazioni la presenza effettiva dei membri del Consiglio Direttivo possa avvenire anche mediante audio-video conferenza, come risulta dall'articolo 12 del nuovo statuto sociale:

"Art.12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'elidendo C.D.

3. Il C.D. elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal C.D.□

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato il C.D. provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del C.D. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del C.D. l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il C.D. è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea,

- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice,
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni,
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci,
 - e. sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari,
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto,
 - g. ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il C.D. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal C.D.
10. Il C.D. è convocato dal Presidente di regola ogni mese e tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare , oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del C.D.
12. Il C.D. può tenersi sia in presenza, nel luogo stabilito nella convocazione, sia in remoto tramite audio-video conferenza.
13. I verbali delle sedute del C.D., redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva (anche via audio-video conferenza) della maggioranza dei membri del C.D. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

6) Approvare ed adottare il nuovo testo di statuto adeguato riportante le modifiche come sopra deliberate ed adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore: statuto che costituito da n. 17 (diciassette) articoli si allega al presen-

te verbale sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro restando a deliberare, previa dispensa data a me notaio tanto dal Presidente che dall'Assemblea dal dar lettura degli allegati "A", "B" e "C", l'Assemblea delega il Presidente ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche che l'autorità competente in materia dovesse richiedere in sede di deposito, indi il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.45.

Quanto sopra io notaio faccio constare con il presente verbale che è stato redatto da me, dattiloscritto da persona di mia fiducia, scritto in poca parte da me e da me letto alla comparente la quale interpellata dichiara di approvarlo ed in conferma con me notaio lo sottoscrive su ogni foglio anche degli allegati "A", "B" e "C", alle ore diciotto e dieci. Occupa questo verbale tre fogli scritti per dieci facciate e fin qui dell'undicesima.

All'originale firmato:

Tineke Everaarts

CRISTINA BERTONCELLI Notaio

	Data pagamento quota associativa	Cognome nome	Indirizzo	quota versata	
P 1	05/09/2022	Vaglieri Roberta	Via Cantoni 14	28041 Arona	33
P 2	06/09/2022	Corradi Ermanno	Via Quagliotti 76	28021 Borgomanero (No)	33
D 3	06/09/2022	Calvene Tiziana	Via al Collegio 21	28922 Pallanza (VB)	33
D 4	06/09/2022	Lovari Laura	Via XX Settembre 46	28018 Soriso (No)	33
D 5	06/09/2022	Spezia Carla	Via Gabbio 11/I	28881 Casale Cortacero (Vb)	33
D 6	07/09/2022	Baldassarri Monica	Via XX Settembre, 64	28925 Verbania (No)	33
D 7	07/09/2022	Russo Fausto	Via G. Carducci 1085	21027 Ispra (Va)	33
P 8	09/09/2022	Barcellini Santino	Via Cappelletta, 15	28021 Borgomanero (No)	33
D 9	09/09/2022	Nicetto Ettore	Via IV Novembre 25	28010 Bogogno (No)	33
P 10	09/09/2022	Galizia Maria Daniela	Via Caviglioli 29	28021 Borgomanero (No)	33
D 11	20/09/2022	Rondone Luciano	Via Ponte Agnola 16	13011 Borgosesia (Vc)	33
P 12	23/09/2022	Ricciardella Donata	Via per Nebbiuno 24	28010 Massino Visconti (No)	33
P 13	26/09/2022	Clapparelli Maria Cristina	Via Alfieri 12/e	28100 Novara	33
P 14	27/09/2022	Everaarts Tineke	Via per Inverio 18	28010 Colazza (No)	33
P 15	30/09/2022	Tonetti Antonella	Fraz. Perdomi 15/C	13011 Borgosesia (Vc)	33
D 16	30/09/2022	Bittencourt Luana	Via Cascine Cailini 1/F	28047 Oleggio (NO)	33
A 17	30/09/2022	D'Alessandro Grazia	Via Martiri della Libertà 8	28041 Arona (No)	33
D 18	03/10/2022	Re La Rocca Rosa	Via Angelo Ottone, 2	13011 Borgosesia (Vc)	33
D 19	03/10/2022	Mascazzini Maria Angela	Reg. Cantarana, 17	28041 Arona (No)	33
P 20	12/10/2022	Poletti Simone	Via Martiri della libertà	28010 Briga Novarese	33
P 21	13/10/2022	Olivari Magda	Via S. Francesco 1	28021 Borgomanero (No)	33
D 22	15/10/2022	Varalli Marina	Via Milano 275	21020 Bregano (Va)	33
D 23	17/10/2022	Trombetta Monica	Via Brera, 51A	28040 Varallo Pombia (No)	33
D 24	17/10/2022	Cavarzan Michela	Via Del Partigiani 50	28925 Verbania (Vb)	33
A 25	18/10/2022	Daniela Lupette	Via Vittorio Veneto, 28	28041 Arona (NO)	33
A 26	03/11/2022	Pellegrini Sara	Via Molinaccio 2	21018 Sesto Calende	33
D 27	14/11/2022	Rho Aldo	C.so XXII Marzo 57	20129 Milano	33
P 28	17/11/2022	Bonetta Piera	Via Papa Giovanni XXIII, 13	28060 San Pietro Mosezzo (No)	33
A 29	29/11/2022	Pratalolo Cinzia	Via Dante, 28	28010 Briga Novarese (No)	33
A 30	30/11/2022	Borietti Paola	Via Colma, 7	28021 Borgomanero (No)	33

Totale

990

Amministratore

Crismafranca



BANCO BPM

ALLEGATO B ALL'ATTO 25531 / Rep./Racc. 13979

Spett.le

AGBD - ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS
Via Martiri della Libertà, 36

28041 ARONA (NO)

Arona, 13/12/2022

Oggetto: DICHIARAZIONE

Come da Vs richiesta, al fine di procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si dichiara che l'Associazione in calce (C.F. 90005680039) costituita con atto in data 02/03/1989, intrattiene con la nostra Banca l seguente rapporto:

- Conto corrente n. 1150/20700, il cui saldo alla data del 30/11/2022 ammontava ad Euro 590,96 (Euro cinquecentonovanta,96)

Si rilascia la presente per gli usi consentiti di legge e senza assunzione di impegno e garanzia.

Distinti saluti

BANCO BPM S.p.A. DIVISIONE BPM
FILIALE DI ARONA

includi avvertenza

Spett.le
ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN ONLUS

Oggetto: attestazione saldo concorrente ai fine della certificazione patrimonio minimo per l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 117/2017.

Su richiesta di ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN ONLUS con sede in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 36 - 28041 ARONA (NO) C.F. 90005680039, costituita con atto in data 02/03/1989 si dichiara che il predetto Ente intrattiene con la nostra Banca il seguente rapporto:

Conto corrente nr. 55000/1000/111369, il cui saldo alla data del 30/11/2022 ammonta a Euro 1.254,57 (Euro milleduecentocinquantaquattro,57).

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge e senza assunzione di impegno e garanzia.

Distinti saluti.

Novara, 13/12/2022



INTESA SANPAOLO S.p.A.
Filiale Terzo Settore Novara - 55010

Finke overant

Spett.le AGBD - ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN ONLUS

Oggetto: attestazione saldo concorrente ai fini della certificazione patrimonio minimo per l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 117/2017.

Su richiesta di ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN ONLUS con sede in VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 36 -- 28041 ARONA (NO) C.F. 90005680039, costituita con atto in data 02/03/1989 si dichiara che il predetto Ente intrattiene con la nostra Banca il seguente rapporto:

Conto corrente n. 00206/43523428, il cui saldo alla data del 30/11/2022 ammonta a Euro 4.810,55.

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge e senza assunzione di impegno e garanzia.

Distinti Saluti

Borgomanero, 13/12/2022



BANCA CREDITO AGRICOLE
BORGOMANERO

ALLEGATO "C" ALL'ATTO 25531/13979 Rep./Racc.
STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI DOWN ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2007 e s.m.i. "Codice del terzo settore" (d'ora in avanti Codice), l'organizzazione di volontariato "Associazione Genitori Bambini Down ODV" siglabile "AGBD ODV".
2. La denominazione dell'ODV sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente per effetto dell'iscrizione dell'ODV al RUNTS (Registro nazionale unico del terzo settore).
3. L'ODV ha sede legale nel Comune di Arona, via Martiri Libertà 36. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'Art. 19.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge come scopo prevalente l'assistenza di persone con Sindrome di Down (Trisomia 21) e relative famiglie.
- Tutte le iniziative sotto elencate potranno essere estese, altresì, a favore di persone con altre forme di disabilità e loro famiglie.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lettera c);
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera e);
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

d. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e delle persone cui l'attività dell'ODV è dedicata (lettera p);

e. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);

f. Realizzazione e gestione di centri di servizi rivolti alla comunità territoriale per l'inclusione delle persone.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

a. promuovere per le persone con Sindrome di Down (di seguito anche: sdD), e per le loro famiglie, un'esistenza il più possibile normale tramite attività di beneficenza e di assistenza sociale e socio sanitaria;

b. riunire i familiari e tutori di bambini, giovani e persone adulte con sdD per alleviarne l'onere psicologico ed indirizzare l'attività di recupero;

c. promuovere attività psicopedagogiche idonee a favorire l'inserimento delle persone con sdD, in ogni stadio del loro sviluppo, nel maggior numero possibile di inclusioni presenti nella società;

d. favorire l'informazione sulla natura della sdD mediante pubblicazioni e divulgazione, conferenze, interventi in dibattiti presso Enti e Organismi pubblici e privati, Enti locali e Organi della Scuola;

e. promuovere presso i competenti organi l'uso di tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione per agevolare le persone con sdD e diffondere la conoscenza fra genitori, familiari e tutori di persone con sdD;

f. stimolare i Pubblici Poteri all'ampliamento e al continuo miglioramento e perfezionamento degli strumenti agevolativi per le persone con Sindrome di Down e le loro famiglie;

g. tenere contatti con Associazioni, Centri e Istituzioni (Servizi sociali, Neuropsichiatria infantile, Scuole di ogni ordine e grado, Organizzazioni lavorative) che si occupano di persone con sindrome di Down per concordare con essi attività di stimolazione e rivendicazione nei confronti dei Pubblici Poteri e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per scambi reciproci di informazioni.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse

generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del Codice.

6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'ODV;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative e contributi degli aderenti,
- b. contributi pubblici e privati,
- c. donazioni e lasciti testamentari,
- d. partecipazioni a bandi di concorso,
- e. rendite patrimoniali e rimborsi derivati da convenzioni,
- f. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 codice),
- g. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.,
- h. attività "diverse" di cui all'art.6 del d.lgs. n.117 del 3 luglio 2017.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine

rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) redige il bilancio ai sensi degli art.13 e 14 del Codice e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse connesse.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividano gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnino spontaneamente per la loro attuazione. Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone fisiche cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza distinzione di sesso, idee e religione, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ne abbiano le capacità e idoneità.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2. Avverso all'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere in ogni caso motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla delibera è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La

qualità di socio è intrasmissibile.

4. La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV due mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
- b. per esclusione, conseguente a comportamenti contrastanti con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del C.D. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali ed essere eletti dagli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare libri sociali presentando richiesta scritta al direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa (entro il 31 dicembre dell'anno sociale) qualora annualmente stabilita dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei Soci
 - b. Il Consiglio Direttivo (C.D.),
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un Segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il C.D. ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.
7. L'Assemblea può tenersi sia in presenza, nel luogo stabilito nella convocazione, sia in remoto tramite audio-video conferenza.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci ed il C.D.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può esser ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per modifica dello Statuto oppure per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del d.lgs.117/2017,

b. discute ed approva i programmi di attività,

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca,

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso i revisori siano esterni all'ODV,

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,

g. ratifica la sostituzione dei membri del C.D. dimissionari, decaduti o deceduti ,deliberata dal C.D. attingendo dalla graduatoria dei non eletti,

h. approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni,

i. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari,

j. delibera sull'esclusione dei soci,

k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal C.D. ed attribuiti dalla legge o dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza,

l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati,

m. delega il C.D. a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa,

n. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art.3 del presente Statuto,

o. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del funzionamento regolare delle attività dell'ODV,

p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del C.D.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 soci, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo C.D.

3. Il C.D. elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal C.D.□

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato il C.D. provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del C.D. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del C.D. l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il C.D. è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea,
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice,
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni,
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci,
- e. sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari,
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto,
- g. ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il C.D. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal C.D.

10. Il C.D. è convocato dal Presidente di regola ogni mese e tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica telematica, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del C.D.

12. Il C.D. può tenersi sia in presenza, nel luogo stabilito nella convocazione, sia in remoto tramite audio-video conferenza.

13. I verbali delle sedute del C.D., redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva (anche via audio-video conferenza) della maggioranza dei membri del C.D. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si

provi che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del C.D.; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il C.D. del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del C.D. e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal C.D. alla prima riunione utile

Art. 14

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art.31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un Collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia scelto tra i soci esso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del C.D.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a 5 volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del C.D. senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e

certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS, di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

All'originale firmato:

Tineke Everaarts

CRISTINA BERTONCELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 82/2005.

Borgomanero, Via Monte Grappa n. 3 - 21 dicembre 2022